

Tribunale di Roma

SEZIONE VOLONTARIA FAMIGLIA

Riunito in camera di consiglio in persona di:

Franca Mangano	Presidente
Vincenzo Vitalone	Giudice
Cecilia Pratesi	Giudice rel.

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nei procedimenti riuniti introdotti rispettivamente da [redacted] e da [redacted] per la regolazione del regime di affidamento e mantenimento.

Le parti sono i genitori della piccola [redacted], nata il [redacted] febbraio [redacted] entrambi hanno adito il tribunale invocandone l'affidamento esclusivo, sul presupposto di gravi carenze dell'altro genitore sul piano personale e delle attitudini genitoriali.

La madre in particolare ha accusato il padre di avere adottato condotte violente, psicologicamente ed economicamente prevaricatrici, di accompagnarsi a prostitute, di fare uso di sostanze stupefacenti, di utilizzare psicofarmaci e soffrire di instabilità; ha pertanto chiesto che il tribunale l'autorizzasse a trasferirsi in [redacted] con la minore, o in subordine che disponesse comunque l'affidamento esclusivo della bambina alla madre.

[redacted] a sua volta rappresenta come la signora si sia allontanata nel settembre [redacted] per più di un mese dalla casa comune, senza dare notizie di sé neppure alla figlia; lamenta poi la denigrazione operata dalla madre della figura paterna, fatta oggetto di false accuse allo scopo di preconstituire le condizioni per potersi liberamente trasferire con la minore all'estero.

A fronte delle diverse rappresentazioni del quadro di vita del nucleo familiare, si è reso necessario disporre una consulenza tecnica i cui risultati hanno in massima parte ridimensionato la prospettazione della signora [redacted] tanto da indurre la difesa nelle note conclusive a modificare sensibilmente le conclusioni iniziali e proporre – previa rinuncia alla iniziale richiesta di essere autorizzata a trasferirsi all'estero – l'affidamento condiviso della minore con prevalente collocamento presso la madre, e graduale ampliamento della frequentazione con il padre, un contributo di mantenimento di euro 700,00 oltre al 100% dalle spese straordinarie. La proposta conclusiva del padre, appare invece così formulata:

1. Affidamento condiviso della figlia, con collocamento (anche solo temporaneo) presso il padre nell'abitazione di [redacted], almeno fino al termine del percorso di sostegno alla genitorialità
2. La madre potrà trasferirsi nell'altro immobile di proprietà [redacted] per il [redacted]

tempo necessario a trovarsi una nuova sistemazione (ha risorse economiche a disposizione per

farlo), dimostrando la effettiva volontà di trovarsi una propria occupazione lavorativa;

3. Ampia frequentazione da parte della madre, con un pernottato a infrasettimanale e un fine

settimana alternato con pernotti e possibilità di ampliare la frequentazione

4. Spese di mantenimento ordinarie e straordinarie a carico del padre (in ragione della collocazione

della bambina presso il padre)

5. vacanze natalizie come da prassi, NO a vacanze estive fuori dall'Italia - almeno per il

momento) stante il persistente pericolo di fuga.

la consulenza tecnica ha in particolare svuotato di consistenza le accuse che la [redacted] ha mosso nei confronti [redacted] in merito all'utilizzo di sostanze stupefacenti (l'uomo si è sottoposto a test che hanno escluso tale eventualità), nonché più in generale alla inadeguatezza genitoriale, alla labilità psicologica alla reattività. La donna al contrario è risultata portatrice di "un quadro psicoemotivo con alcune criticità importanti. Si legge nella relazione "Durante i colloqui appare spesso chiusa, poco comunicativa e disposta ad approfondire sia le tematiche relative alla sua storia personale relativamente alla sua famiglia d'origine che successivamente le relazioni con il sig. [redacted]. Tende spesso a spostare il focus dei suoi discorsi su di lui e sulle sue mancanze o difetti colpevolizzandolo e disprezzandolo non parlando di sé; pur sollecitata da me più volte a farlo approfondisce poco la descrizione dei suoi stati d'animo. Il rapporto col [redacted] nei colloqui di coppia appare ancora colmo di astio e non collaborativo. Il legame affettivo con la bimba sembra forte ma improntato ad un vissuto depressivo (la mamma si commuove inizialmente nel parlare di lei) o freddo e distaccato. La signora ha sofferto di una forte forma depressiva post-partum che non risulta del tutto elaborata. Ma tale depressione sembra avere radici più lontane e strutturali nella personalità della [redacted]. Chiusa ad ogni forma di accordo ripete solo di voler tornare in [redacted] in quanto fortemente delusa del rapporto sperimentato con il [redacted]. Sembra tuttavia, e questo è confortato dai risultati testologici, che la signora presenti forti e profondi elementi depressivi non elaborati ma solo proiettati all'esterno, sul compagno e sull'ambiente in cui ha finora vissuto. Il ritorno in [redacted] costituirebbe dunque soltanto un tentativo di colmare un vuoto identitario profondo ed attualmente irrisolto e non una scelta razionale basata su elementi ben ponderati. Dai test emerge altresì che: "da un punto di vista personologico mancano spinte relazionali mature, sostituite da movimenti ambivalenti e definiti da improvvisi distacchi e forzature sul piano emotivo-affettivo. Prevale una profonda incertezza inespressa e negata, accanto a sentimenti di frattura rispetto ad un'emotività profonda non percepita. Si struttura quindi una costruzione esterna assimilabile ad una debole corazza che la perizianda esterna e ostenta a fronte e a protezione di un vuoto interno particolarmente evidente ed angosciante. Questa forte costruzione la espone ad agiti a rischio!" La signora dunque presenta un quadro con profondi elementi depressivi ed ambivalenti tali da rendere problematico o poco stabile il rapporto con l'altro. In particolare la preoccupazione si concentra sull'ipotesi della partenza per la [redacted] con la bimba che vivrebbe una relazione potenzialmente a rischio con la mamma, senza la presenza protettiva del papà. La signora infatti pur non in apparenza avrebbe però una forte tendenza ad agire in modo poco controllato, se sottoposta a forti tensioni emotive. Dagli incontri domiciliari emerge un rapporto sì

di tipo affettivo tra madre e figlia con un vissuto però depressivo e rassegnato della signora che non è riuscita mai finora a sviluppare dei legami stabili e profondi.

Il padre della minore, appare più aperto alla comunicazione "L'esame di realtà è integro e le difese psichiche ben funzionanti. Appare pacato e molto disponibile; traspare un forte legame con la bimba per la quale si dice disposto a fare il massimo per la sua serenità e per il suo benessere emotivo. La vita del [redacted] non è stata facile tuttavia il rapporto con la famiglia adottiva sembra essere stata estremamente positiva e stabilizzante per la personalità del [redacted]. Tende però a conformarsi all'opinione generale rispetto ai legami e a negare un po' l'esistenza di elementi conflittuali e negativi nella sua vita. Tuttavia non si sottrae al confronto ed è pronto a negoziare anche alcune sue convinzioni o decisioni per il bene della bambina.

Alla luce dell'osservazione svolta, la consulente tecnica ha escluso l'opportunità di un trasferimento in [redacted] della minore con la madre, aggiungendo che in tal caso la bambina "verrebbe esposta ad un serio rischio, data l'instabilità materna".

Ha poi suggerito tuttavia – poco condivisibilmente a parere del collegio – che in caso di permanenza della madre a Roma, la minore mantenga una collocazione prevalente presso di lei e frequenti il padre secondo "le regole standard" (week-end alternati e un giorno a settimana nella settimana con week-end, due in quella senza week-end). Alle perplessità mosse dai consulenti di parte [redacted] in merito ad un difetto di coerenza tra tale conclusione ed i risultati dell'osservazione, la d.ssa [redacted] ha così risposto:

"concordo sul fatto che molte accuse mosse dalla [redacted] al compagno (assunzione di stupefacenti) decadono dopo i risultati degli esami clinici e tossicologici che risultano tutti negativi. Il sig. [redacted] presenta peraltro dai test psicodiagnostici un quadro psicoemotivo basato su elementi di controllo dei propri agiti nella norma e appare dai colloqui un uomo disponibile, gentile ed equilibrato; è sempre teso al bene di [redacted] e fa di tutto per sostenerla. La bimba non mostra alcun elemento di disagio nel rapporto con lui dalle osservazioni effettuate dalla dott.ssa [redacted] in sede di LTPc.

Le accuse della sig.ra [redacted] in merito ad un padre alienante, non sembrano convincenti dai colloqui, nei quali non emerge nessun elemento a riprova; si evidenzia invece un atteggiamento rigido e chiuso della signora, svalutante nei confronti del [redacted].

In merito ad eventuali accordi o tentativi di conciliazione ribadisco che la signora è stata sempre negativa a qualsiasi proposta ragionevole del [redacted]; la signora non ha voluto collaborare con la ricerca di un lavoro cosa che avrebbe apportato un miglioramento sia delle sua situazione individuale che di quella familiare.

I reattivi psicodiagnostici disconfermano nettamente l'idoneità della signora ad occuparsi di [redacted] in maniera preminente, in un paese lontano e da sola;

"la signora è una madre che non è in grado prendersi cura della figlia in modo preminente soprattutto non può mettere la figlia a riparo dalla sua instabilità ma anche del contesto, ovvero... la bambina potrebbe essere esposta a delle situazioni di rischio che la madre non saprebbe riconoscere e dunque fronteggiare".

Ebbene, a fronte di una simile analisi, non sembra conforme all'interesse della minore prevedere un suo prevalente collocamento presso la madre; e ciò non solo e non tanto in ragione delle sue personali fragilità, quanto piuttosto della sua stessa strategia personale e processuale adottata in questo giudizio: la donna ha infatti tratteggiato, per

sostenere la propria richiesta di trasferirsi all'estero, un quadro estremamente negativo ed allarmante della figura paterna, costellato peraltro di accuse gravi ed apparentemente circostanziate, che sono rimaste tutte prive di riscontro. Anziché suggerire argomenti di riflessione sul tema della rispondenza all'interesse della minore di un eventuale trasferimento, ha optato per una radicale denigrazione della figura paterna, risultata sostanzialmente priva di fondamento.

Solo successivamente alla pubblicazione delle conclusioni della CTU, che smentivano la propria ricostruzione della personalità paterna, e ponevano in dubbio la sua stessa attitudine ad occuparsi della figlia in modo prevalente, la donna ha formulato una proposta di ben diverso tenore.

La conclusione del collegio è che appaia più opportuno almeno in questa fase, disporre il collocamento prevalente della bambina presso il padre nella casa familiare, salvo verificare in un successivo incontro con le parti l'andamento dell'affidamento condiviso e la capacità dei genitori di sperimentare una maggiore collaborazione e recuperare fiducia reciproca;

la minore potrà frequentare la madre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché nel pomeriggio di martedì (seguito da pernottamento nelle settimane in cui trascorre il week-end con il padre) e di giovedì.

Durante le vacanze di Natale [redacted] trascorrerà il 24 con un genitore (con pernottamento), il 25 con l'altro (con pernottamento) ed il resto delle vacanze in due periodi uguali da alternarsi di anno in anno; le prossime vacanze pasquali il giorno di Pasqua con la madre, e quello di pasquetta con il padre, negli anni a seguire l'intero periodo pasquale ad anni alterni; durante le vacanze estive un periodo di 21 giorni non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio; ogni altra festività alternata, festa della mamma, del papà e compleanno dei genitori con il festeggiato; compleanno della minore ad anni alterni, cominciando - per il prossimo compleanno - con la madre.

Ai genitori si prescrive inoltre di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità loro suggerito dal CTU, presso la struttura indicata in consulenza o altra ritenuta di loro fiducia.

Gli elementi di perplessità in ordine alla condotta processuale materna, già sopra evidenziati, consigliano inoltre di disporre il divieto di espatrio della minore sino alla prossima udienza;

Sotto il profilo economico, il padre si è dichiarato disponibile -giacché la madre è al momento priva di occupazione - a sostenere integralmente il mantenimento della minore, ordinario e straordinario; ha inoltre manifestato l'intenzione di consentire alla madre della minore l'utilizzo di una abitazione di sua proprietà (condotta tanto più apprezzabile in quanto garantisce alla [redacted] nel tempo occorrente ad acquisire maggiore autonomia, una soluzione abitativa che le permetterà di restare vicino alla figlia).

p.q.m.

in via provvisoria, affida la figlia minore della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, e facoltà della madre di tenerla con sé secondo quanto riportato in motivazione;

asigna al padre la casa familiare di [redacted], disponendo che la madre se ne allontani entro il 18 aprile 2017;

prende atto della disponibilità offerta da [redacted] consentire alla [redacted]
l'utilizzo a fini abitativi dell'immobile di sua proprietà in Roma, via [redacted] sino al
raggiungimento di una condizione di autonomia economica;

prescrive ai genitori di avviare il percorso di sostegno loro indicato dal
consulente d'ufficio;

dispone che il padre si faccia carico integrale del mantenimento ordinario e
straordinario della minore;

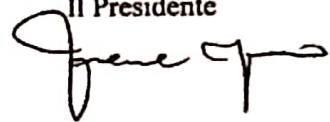
rinvia all'udienza dell'8 novembre 2017 ore 12.00 per verificare l'andamento
del percorso dell'affidamento condiviso;

fa divieto alla minore [redacted] nata a Roma il [redacted] di
allontanarsi dal territorio nazionale sino alla prossima udienza;

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Polizia di Frontiera;

Così deciso in Roma il 3.3.2017

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sandra Piazzolla



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ESPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 4



11 APR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sandra Piazzolla

